



6 MAG. 2010

PROV. 226764/09

SCARICATO

Al Comune di CELLERE  
Ufficio Tecnico  
Via Cavour, 88  
01010 – (VT)

Oggetto: parere in merito al calcolo della superficie degli annessi agricoli – art. 55 l.r.38/99

Il Comune di Cellere ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

Più precisamente, il Comune chiede di sapere se nella superficie degli annessi agricoli devono essere comprese anche le “*superfici interrato poste al di sotto del sedime del fabbricato e quelle delle tettoie a ridosso del fabbricato*”.

In merito, si ritiene quanto segue.

Preliminarmente, si premette che non è chiaro se le “*tettoie al ridosso del fabbricato*” costituiscano copertura di porticati, la funzione dei quali appare incongrua rispetto alla destinazione agricola dell’annesso.

Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 55, comma 7, della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38, dispone che: “*Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto*”.

La norma non limita la superficie all’area di sedime su cui sorge il fabbricato, e non distingue fra superfici del piano terra, dell’interrato e delle tettoie.

Per quanto sopra, **si ritiene che tutta la superficie complessiva concorre al calcolo delle dimensioni degli annessi agricoli.**

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente  
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore  
(arch. Daniele Iacovone)

GDP